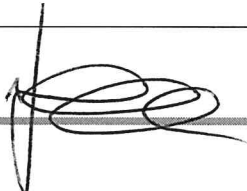


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

COORDINAMENTO IN PRESENZA DI CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008)

STAMPA DOCUMENTI DELLA RISCOSSIONE

Approvazione:

	FIRMA	DATA
II RUP		
II RSPP		10/01/17

Per Condivisione:

	FIRMA	DATA
Appaltatore		
RTI _____:		

INDICE

1.0	PREMESSA	3
2.0	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.1	Sicurezza	4
3.2	Antincendio	4
3.3	Impianti	4
3.4	Appalti	4
4.0	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	5
5.0	CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008	5
6.0	STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA	5

 Equitalia	DUVRI Art. 26 - D.Lgs. 81/08 Stampa documenti della riscossione		Rev. 1 del 10/01/2017
			Pagina 3 di 5

1.0 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in tutti i contratti di appalto, d'opera e di somministrazione il Committente deve:

- indicare **a pena di nullità** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- allegare al bando di gara o al contratto il **DUVRI documento unico di valutazione dei rischi interferenti** indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento non deve riportare i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Al fini di una corretta stesura del DUVRI è necessario uno scambio di informazioni tra il committente e la ditta esecutrice al fine dell'individuazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica ai luoghi e locali di lavoro afferenti le sedi del Gruppo Equitalia S.p.A. per conto della quale vengono svolti i lavori oggetto dell'appalto.

Il presente documento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza della Società.

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalla sovrapposizione ed interferenza delle attività lavorative del Gruppo Equitalia S.p.A. e delle ditte esecutrici.

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell'attività di ciascuna impresa esecutrice, per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento l'applicazione.

 Equitalia	DUVRI Art. 26 - D.Lgs. 81/08 Stampa documenti della riscossione		Rev. 1 del 10/01/2017
			Pagina 4 di 5

3.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Sicurezza

D.lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) così come modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106.

3.2 Antincendio

DM 16/02/1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 22/01/2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

DM 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

3.3 Impianti

DM 37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

3.4 Appalti

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Determina del 5 marzo 2008 n°3 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 Equitalia	DUVRI Art. 26 - D.Lgs. 81/08 Stampa documenti della riscossione	Rev. 1 del 10/01/2017	
			Pagina 5 di 5

4.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento dell'attività di stampa, abbinamento ed imbustamento dei documenti della riscossione.

5.0 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'Art. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

6.0 STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto"*.

Per le attività oggetto del presente appalto, al momento della redazione del documento in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute, si rilevano rischi interferenti di modesta entità che possono essere ridotti tramite l'applicazione di misure di carattere gestionale organizzativo.

I costi per la sicurezza sono quindi pari a zero.